N. 28 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni per la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico e per l'interoperabilità dei relativi dati

---

Approvato dall'Assemblea del 29 ottobre 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, lettera *i)* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro l'iniziativa

legislativa nelle materie di propria competenza;

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

CONSIDERATO che la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico costituiscono strumenti strategici per migliorare la conoscenza, la programmazione, la sicurezza, la manutenzione, l'efficienza energetica e la valorizzazione economica, culturale e sociale dei beni, favorendo una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse pubbliche;

CONSIDERATO, altresì, che la frammentazione delle informazioni relative al patrimonio immobiliare pubblico tra archivi e sistemi informativi non sempre interoperabili rende opportuno promuovere una disciplina organica della gestione informativa digitale lungo l'intero ciclo di vita degli immobili, fondata sull'interoperabilità e sul riutilizzo dei dati, sulla neutralità tecnologica e sul principio dell'unica acquisizione dell'informazione, nel rispetto delle competenze delle amministrazioni titolari e senza duplicazione delle banche dati esistenti;

CONSIDERATO, inoltre, che il rafforzamento della capacità amministrativa, la diffusione delle competenze digitali e il coordinamento tra amministrazioni pubbliche, istituzioni di ricerca, professioni e sistema produttivo costituiscono condizioni essenziali per favorire l'attuazione graduale e sostenibile dei processi di digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche con particolare attenzione agli enti di minori dimensioni e ai territori caratterizzati da maggiori difficoltà organizzative;

PRESO ATTO che la proposta di disegno di legge trae origine dal confronto istituzionale promosso dal CNEL il 15 aprile 2026, in occasione dell'incontro dedicato alla digitalizzazione dell'ambiente costruito per la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale del Paese, nel corso del quale sono state approfondite le opportunità offerte dall'innovazione digitale per la gestione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio costruito;

PRESO ATTO che il percorso di approfondimento è proseguito attraverso le audizioni svolte presso il CNEL il 1° luglio 2026, con il coinvolgimento di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo universitario, delle professioni e del settore delle costruzioni, le cui osservazioni hanno contribuito al progressivo affinamento della proposta;

PRESO ATTO che, nelle sedute dell'11 giugno e del 16 luglio 2026, sono state rese alla II Commissione istruttoria permanente "*Politiche sociali, sviluppo sostenibile, terzo settore*" due informative sul disegno di legge, finalizzate a illustrarne le principali

linee di intervento e lo stato di avanzamento dei lavori;

PRESO ATTO che, nella seduta del 15 ottobre 2026, la II Commissione istruttoria permanente ha esaminato e approvato il disegno di legge recante «*Disposizioni per la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico e per l'interoperabilità dei relativi dati*»;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 15 ottobre 2026, con la quale, in coerenza con le determinazioni assunte dalla II Commissione istruttoria permanente, è stato espresso parere favorevole alla presentazione del disegno di legge all'Assemblea;

UDITA la relazione svolta dal Cons. GIUNTOLI;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 29 ottobre 2026, ha approvato il disegno di legge condividendone le finalità di promozione della digitalizzazione e della gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico, di rafforzamento dell'interoperabilità dei dati e di miglioramento dell'efficienza amministrativa, della sicurezza, della sostenibilità e della valorizzazione del patrimonio pubblico, nel rispetto delle competenze dei diversi livelli istituzionali;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i)* della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *"Disposizioni per la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico e per l'interoperabilità dei relativi dati"*.

Relazione

Il presente disegno di legge reca disposizioni dirette a promuovere la digitalizzazione dell'ambiente costruito e a introdurre una disciplina organica della gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico lungo l'intero ciclo di vita dei beni, nell'ambito della competenza statale in materia di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione e nel rispetto delle competenze legislative e amministrative delle regioni e degli enti locali.

L'iniziativa muove dalla consapevolezza che il patrimonio costruito costituisce una componente essenziale della ricchezza economica, culturale e sociale del Paese. Edifici pubblici, scuole, strutture sanitarie, sedi istituzionali, infrastrutture, beni culturali immobili, spazi destinati a servizi collettivi e immobili suscettibili di rigenerazione rappresentano non soltanto beni materiali da amministrare, ma luoghi nei quali si realizzano diritti, servizi pubblici, attività economiche, relazioni sociali e processi di sviluppo territoriale.

La disponibilità di informazioni complete, aggiornate e affidabili costituisce pertanto una condizione essenziale per programmare la gestione del patrimonio, migliorarne la sicurezza, ridurne i costi, aumentarne l'efficienza energetica e orientare in modo più consapevole gli investimenti pubblici.

Le informazioni relative agli immobili pubblici risultano, tuttavia, frequentemente distribuite tra archivi tecnici, patrimoniali, catastali, urbanistici, energetici, manutentivi, autorizzativi e di sicurezza che non sempre comunicano tra loro. La frammentazione dei dati, la presenza di documentazione cartacea o non strutturata, il ricorso a formati chiusi e l'assenza di regole comuni di aggiornamento rendono difficoltosa la ricostruzione dello stato effettivo dei beni e determinano duplicazioni, ritardi e costi amministrativi.

Il patrimonio interessato ha dimensioni rilevanti ed è fortemente frammentato. Secondo i dati del censimento del Ministero dell'economia e delle finanze, riferito al 31 dicembre 2018, le amministrazioni pubbliche detengono circa 2,6 milioni di beni immobili, di cui oltre 1,15 milioni di fabbricati; circa il 70 per cento dei fabbricati appartiene alle amministrazioni locali e i soli Comuni ne detengono oltre 719.000. Il patrimonio dello Stato affidato all'Agenzia del Demanio è pari a 45.415 beni, per un valore di 63,2 miliardi di euro. La conoscenza del patrimonio pubblico richiede pertanto il pieno coinvolgimento degli enti territoriali e il raccordo con le infrastrutture già operative: il censimento del MEF, il catasto, i servizi dell'Agenzia del Demanio esposti sulla PDND e il Catalogo nazionale della semantica dei dati.

Le amministrazioni sono così spesso costrette a ricostruire informazioni già disponibili presso altri uffici, con conseguente duplicazione di attività e dispersione del patrimonio informativo prodotto nelle fasi di progettazione e realizzazione, che non sempre viene riutilizzato nella successiva gestione e manutenzione degli immobili.

Il disegno di legge intende affrontare tali criticità qualificando la gestione informativa digitale dell'ambiente costruito come un'infrastruttura pubblica di conoscenza, fondata sull'interoperabilità dei dati, sul principio dell'unica acquisizione dell'informazione ("*once only*") e sulla permanenza della responsabilità del dato in capo all'amministrazione competente.

L'obiettivo non è introdurre un ulteriore adempimento documentale né istituire una nuova banca dati centralizzata, ma mettere in relazione, attraverso regole comuni e servizi interoperabili, le informazioni già prodotte o detenute dalle amministrazioni, affinché il dato digitale accompagni l'immobile lungo l'intero ciclo di vita, dalla programmazione alla dismissione, rimanendo costantemente disponibile e aggiornato.

La proposta trae origine dal confronto istituzionale svoltosi presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il 15 aprile 2026, in occasione dell'evento *«La digitalizzazione dell'ambiente costruito per la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale del Paese»*. L'incontro ha rappresentato il momento di elaborazione dell'iniziativa legislativa, facendo emergere l'esigenza di trasformare le esperienze progettuali, scientifiche e amministrative maturate nel settore in una politica pubblica nazionale organica e stabile.

Il confronto, che ha visto la partecipazione del CNEL, dell'Agenzia del Demanio, del Centro italiano per l'innovazione digitale nelle costruzioni (CIDIC), del CINECA, del Consiglio nazionale delle ricerche, delle università, delle amministrazioni pubbliche, delle professioni tecniche e dei principali soggetti della filiera delle costruzioni, ha evidenziato come la digitalizzazione dell'ambiente costruito costituisca uno strumento strategico non solo per la progettazione delle opere, ma anche per la gestione, la manutenzione, la sicurezza, la rigenerazione e la valorizzazione del patrimonio pubblico e culturale.

In tale contesto è emerso il ruolo del CIDIC quale punto di raccordo tra ricerca, amministrazioni, professioni e imprese per lo sviluppo di metodologie condivise.

Il CNEL assume gli esiti di tale confronto quale fondamento della presente iniziativa legislativa, valorizzando il proprio ruolo istituzionale di sede di raccordo tra istituzioni, parti sociali, sistema delle professioni, mondo della ricerca ed enti territoriali.

L'impostazione della proposta è stata ulteriormente affinata alla luce degli esiti

delle audizioni svolte il 1° luglio 2026 presso il CNEL, alle quali hanno partecipato rappresentanti dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), dell'Agenzia del Demanio, dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e di Accredia. Le osservazioni formulate hanno confermato l'impianto generale dell'iniziativa, contribuendo a precisarne alcuni profili applicativi, con particolare riguardo alla federazione delle banche dati, all'interoperabilità semantica, al rafforzamento della capacità amministrativa, alla valorizzazione delle competenze professionali e alla gradualità degli obblighi previsti dal disegno di legge.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso il Centro Interdipartimentale Scienza delle Città (CISC), ha contribuito all'istruttoria con una lettura tecnica dei documenti di lavoro e con l'esperienza maturata nella sperimentazione di gemelli digitali e nell'analisi del patrimonio immobiliare pubblico a scala urbana, anche in collaborazione con l'Agenzia del Demanio nell'ambito dei Piani Città.

La proposta è diretta a realizzare, attraverso un modello federato di interoperabilità, una conoscenza unitaria del patrimonio costruito pubblico, configurando una vera e propria anagrafe federata delle informazioni relative agli immobili, senza istituire una nuova banca dati nazionale. Le informazioni restano nella disponibilità delle amministrazioni titolari e sono rese accessibili mediante servizi interoperabili secondo le regole definite dal Codice dell'amministrazione digitale e dalla Piattaforma digitale nazionale dati.

L'ordinamento già contempla importanti disposizioni in materia di digitalizzazione delle costruzioni e delle pubbliche amministrazioni. Il Codice dei contratti pubblici disciplina l'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa nelle fasi di progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, favorendo la diffusione del *Building Information Modelling* (BIM) e migliorando la qualità della progettazione, il coordinamento delle attività e la gestione delle informazioni nelle procedure di affidamento. La stazione appaltante può individuare, nei documenti di gara, requisiti informativi, modalità di consegna, criteri di validazione e condizioni di riutilizzo dei dati prodotti nell'esecuzione dei contratti pubblici. Nei contratti di gestione e manutenzione l'aggiornamento delle informazioni può costituire una specifica prestazione contrattuale, ove previsto dai documenti di gara.

Il baricentro della normativa vigente resta, tuttavia, prevalentemente concentrato sulla singola commessa e sulle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione. Il patrimonio informativo prodotto in tali fasi non sempre viene trasferito in modo strutturato all'amministrazione competente né aggiornato durante la gestione e la manutenzione del bene.

Il disegno di legge interviene in tale spazio, spostando l'attenzione dalla singola opera al patrimonio, dalla commessa al bene, dalla progettazione all'intero ciclo di vita e dalla semplice consegna di *file* alla disponibilità di dati strutturati, aggiornabili e riutilizzabili.

Il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND) costituiscono il riferimento generale per l'interoperabilità tra le amministrazioni. La proposta non intende creare una piattaforma autonoma o parallela, ma inserire le informazioni relative all'ambiente costruito nel sistema nazionale di interoperabilità, definendo il profilo semantico specifico necessario per comprendere e scambiare i dati del settore.

Il quadro normativo e programmatico in materia di patrimonio culturale ha, inoltre, sviluppato infrastrutture e metodologie per la digitalizzazione, la conservazione e l'accessibilità dei contenuti culturali.

Il disegno di legge mira a raccordare il dato tecnico dell'immobile con il dato storico, artistico, territoriale e culturale, nel pieno rispetto delle competenze del Ministero della cultura e degli organi di tutela.

La proposta si coordina, altresì, con la normativa europea e nazionale in materia di dati, intelligenza artificiale, cybersicurezza e protezione dei dati personali, senza introdurre discipline parallele. L'impiego di algoritmi, sensori e sistemi predittivi è configurato come strumento di supporto alle decisioni pubbliche e professionali, nel rispetto della supervisione umana e delle responsabilità previste dall'ordinamento.

L'analisi del quadro normativo e delle esperienze applicative evidenzia come le principali criticità non derivino dalla mancanza di strumenti tecnologici, quanto piuttosto dall'assenza di una disciplina organica della gestione informativa del patrimonio costruito.

La digitalizzazione è stata finora sviluppata prevalentemente nell'ambito delle singole procedure di progettazione e realizzazione delle opere, senza assicurare la continuità delle informazioni nelle successive fasi di gestione, manutenzione e valorizzazione degli immobili. Ne consegue che il patrimonio informativo prodotto durante la progettazione viene spesso disperso o non aggiornato, rendendo necessario ricostruire dati già disponibili con conseguenti inefficienze amministrative e maggiori costi gestionali.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dall'assenza di regole uniformi per la descrizione e lo scambio delle informazioni relative all'ambiente costruito. La mera digitalizzazione dei dati non garantisce, infatti, la loro effettiva interoperabilità quando amministrazioni e operatori utilizzano classificazioni, metadati, strutture informative e formati differenti. Per superare tale frammentazione, il disegno di legge introduce lo Schema nazionale di interoperabilità dell'ambiente costruito,

destinato a definire regole comuni per la produzione, l'organizzazione, la validazione, l'aggiornamento e il riutilizzo delle informazioni, destinato a definire regole comuni per la produzione, l'organizzazione, la validazione, l'aggiornamento e il riutilizzo delle informazioni, assicurandone la piena interoperabilità lungo l'intero ciclo di vita dei beni.

Lo Schema nazionale non impone l'utilizzo di specifici *software* o piattaforme, ma individua un risultato di interesse pubblico, consistente nella disponibilità di dati leggibili, verificabili, aggiornabili e riutilizzabili, idonei a favorire il collegamento tra modelli informativi, sistemi geografici, banche dati catastali e patrimoniali, archivi urbanistici, piattaforme documentali e Fascicolo informativo digitale dell'immobile.

Lo Schema nazionale è definito in coerenza con gli *standard* europei e internazionali applicabili alla gestione informativa digitale dell'ambiente costruito vigenti alla data della sua adozione e dei successivi aggiornamenti, evitando rinvii legislativi statici a specifiche norme tecniche suscettibili di evoluzione.

Parallelamente, la proposta introduce il Fascicolo informativo digitale dell'immobile, configurato non come una nuova banca dati, bensì come uno strumento di organizzazione e consultazione delle informazioni rese disponibili mediante servizi interoperabili secondo un modello federato, alimentato con le informazioni già detenute dalle amministrazioni competenti. Tale soluzione consente di applicare il principio *once only*, evitando duplicazioni documentali, mantenendo la responsabilità dei dati presso l'amministrazione che li produce o li valida e garantendone il costante aggiornamento.

L'efficacia del Fascicolo presuppone, infatti, la disponibilità di informazioni affidabili e costantemente aggiornate. Per tale ragione il disegno di legge prevede che l'aggiornamento delle informazioni possa costituire una specifica prestazione nell'ambito dei contratti di gestione, manutenzione, *facility management* e servizi energetici, assicurando la continuità del patrimonio informativo durante l'intero ciclo di vita dell'immobile.

L'integrazione tra il Fascicolo informativo digitale dell'immobile, lo Schema nazionale di interoperabilità dell'ambiente costruito e la Piattaforma digitale nazionale dati consente di realizzare una vera e propria anagrafe federata del patrimonio costruito pubblico. Tale modello non si traduce nell'istituzione di una nuova banca dati centralizzata, ma in un sistema unitario di accesso, consultazione e gestione delle informazioni detenute dalle amministrazioni competenti, secondo un'architettura federata fondata sull'interoperabilità, sul principio *once only* e sulla permanenza della responsabilità del dato in capo all'amministrazione che lo

produce o lo valida. In tal modo è possibile conseguire una conoscenza unitaria del patrimonio costruito, preservando al contempo l'autonomia delle banche dati esistenti e favorendone il progressivo coordinamento.

La proposta affronta, inoltre, il tema della neutralità tecnologica, affermando il principio secondo cui i dati prodotti con risorse pubbliche devono rimanere nella disponibilità delle amministrazioni ed essere trasferibili e riutilizzabili indipendentemente dagli strumenti tecnologici utilizzati. L'adozione di formati aperti e interoperabili evita fenomeni di dipendenza dal fornitore (*vendor lock-in*) e garantisce la piena valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

Ulteriore criticità riguarda il cosiddetto debito informativo degli archivi edilizi, urbanistici e patrimoniali. Una parte significativa delle informazioni è ancora conservata in formato cartaceo o comunque non strutturato, circostanza che limita l'effettiva applicazione del principio *once only*. Il Programma nazionale dovrà, pertanto, prevedere specifici interventi di recupero, digitalizzazione e bonifica degli archivi edilizi, urbanistici e patrimoniali, con priorità per il patrimonio pubblico e per i beni di maggiore rilevanza strategica, culturale e sociale, nonché definire la progressiva estensione degli obblighi previsti dalla presente legge e l'avvio di progetti pilota nei settori prioritari della riforma.

Il Programma nazionale costituisce il principale strumento di attuazione della riforma, definendo non soltanto le priorità strategiche e gli interventi di digitalizzazione, ma anche il percorso graduale di estensione degli obblighi, i progetti pilota e le misure necessarie al recupero del patrimonio informativo esistente. Nelle more del completamento degli interventi di recupero e digitalizzazione degli archivi, il Programma può altresì individuare misure organizzative e di semplificazione amministrativa volte a favorire la ricostruzione documentale degli immobili, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La riforma presta particolare attenzione anche al rafforzamento della capacità amministrativa. L'efficacia della gestione informativa dipende, infatti, non solo dalla disponibilità delle tecnologie, ma anche dalla presenza di competenze organizzative e professionali adeguate. Per tale motivo il disegno di legge promuove programmi di formazione, modelli organizzativi condivisi, strumenti di supporto tecnico e specifiche misure di accompagnamento destinate ai piccoli Comuni, alle aree interne e agli enti caratterizzati da minore capacità amministrativa.

Un ulteriore profilo affrontato dalla proposta riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale immobiliare. La rappresentazione digitale dei beni culturali

non può limitarsi alla sola descrizione geometrica o tecnica, ma deve comprendere le informazioni storiche, artistiche, documentarie e conservative che ne definiscono l'identità. Il Fascicolo dedicato ai beni culturali integra, pertanto, le informazioni tecniche con quelle necessarie a documentarne il valore culturale, nel rispetto delle competenze del Ministero della cultura e della disciplina vigente in materia di tutela. Le rappresentazioni digitali costituiscono strumenti di supporto alle attività di conoscenza, tutela, conservazione e valorizzazione e non sostituiscono la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla normativa vigente.

La proposta disciplina, inoltre, l'utilizzo di intelligenza artificiale, sensori, gemelli digitali e strumenti di manutenzione predittiva, quali strumenti di supporto alle decisioni e non sostitutivi delle responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti competenti, prevedendone l'impiego nel rispetto dei principi di trasparenza, supervisione umana, qualità dei dati, cybersicurezza e protezione dei dati personali. L'utilizzo di tali tecnologie è subordinato al rispetto dei principi di trasparenza, supervisione umana, qualità dei dati, cybersicurezza e protezione dei dati personali.

Analoga impostazione è adottata con riferimento alla sicurezza nei lavori pubblici e nelle attività manutentive. Gli strumenti di gestione informativa digitale possono contribuire alla prevenzione, al coordinamento e al monitoraggio delle condizioni di sicurezza, fermo restando che essi integrano e non sostituiscono gli obblighi e le responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, né possono essere utilizzati per finalità di controllo generalizzato dei lavoratori.

L'impianto dell'articolato recepisce gli indirizzi emersi nel corso del confronto istituzionale promosso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il 15 aprile 2026 e successivamente approfonditi nell'ambito delle audizioni svolte il 1° luglio 2026. In particolare, la disciplina è costruita secondo una progressione che muove dalla definizione dei principi generali e degli strumenti di *governance*, per svilupparsi attraverso la regolazione della gestione informativa del patrimonio costruito, dell'interoperabilità dei dati, del rafforzamento della capacità amministrativa e dell'innovazione digitale, fino ai profili di monitoraggio e valutazione dell'attuazione della riforma.

L'articolo 1 individua le finalità della legge e i relativi principi generali, specificando il fondamento costituzionale dell'intervento normativo nel coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche e salvaguardando le competenze legislative e amministrative delle regioni e degli enti locali.

L'articolo 2 reca le definizioni dei principali istituti disciplinati dalla legge e individua l'ambito prioritario di applicazione della riforma, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare pubblico. Sono, inoltre, introdotte le definizioni di gestione informativa digitale, Fascicolo informativo digitale dell'immobile, Schema nazionale di interoperabilità dell'ambiente costruito, dati strutturati, dati dinamici, formati aperti e interoperabilità, al fine di assicurare un linguaggio tecnico uniforme e coerente con la normativa nazionale ed europea. L'ambito di applicazione della legge è circoscritto al patrimonio immobiliare pubblico, ferma restando la disciplina relativa ai dati trasmessi nell'ambito dei procedimenti amministrativi di cui all'articolo 9.

L'articolo 3 istituisce il Programma nazionale per la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico, quale principale strumento di programmazione strategica della riforma. Il Programma individua le priorità di intervento, i criteri per la progressiva estensione degli obblighi previsti dalla legge, interventi di recupero, riordino, digitalizzazione e interoperabilità degli archivi edilizi, urbanistici e patrimoniali, i progetti pilota, gli indicatori di monitoraggio e le misure necessarie al rafforzamento della capacità amministrativa, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni competenti.

L'articolo 4 disciplina il Fascicolo informativo digitale dell'immobile, configurato come strumento federato di accesso alle informazioni, senza autonoma duplicazione delle banche dati esistenti e nel rispetto degli articoli 18 e 50 del Codice dell'amministrazione digitale. Sono disciplinati i contenuti essenziali del Fascicolo, le responsabilità delle amministrazioni titolari, le modalità di aggiornamento e i criteri per l'accesso e il riutilizzo delle informazioni. La disposizione prevede, inoltre, l'individuazione di un soggetto responsabile della validazione finale per ciascuna categoria di dati e disciplina la rilevazione automatica delle incoerenze informative, nonché le procedure di verifica tra i soggetti responsabili, ferma restando la competenza degli organi di tutela.

L'articolo 5 reca una disciplina specifica per i beni culturali immobili appartenenti a soggetti pubblici, prevedendo l'integrazione delle informazioni tecniche con quelle storico-artistiche, documentarie e conservative, al fine di assicurare una rappresentazione digitale coerente con l'identità culturale del bene, nel rispetto delle competenze del Ministero della cultura e della normativa vigente in materia di tutela.

L'articolo 6 introduce lo Schema nazionale di interoperabilità dell'ambiente costruito, quale riferimento semantico e organizzativo comune per l'interoperabilità, la qualità e il riutilizzo dei dati relativi al patrimonio

immobiliare pubblico. Lo Schema definisce classificazioni, metadati, ontologie, livelli informativi, formati aperti, procedure di validazione e criteri di aggiornamento, senza imporre l'utilizzo di specifiche piattaforme o prodotti informatici, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

L'articolo 7 disciplina il raccordo tra il Fascicolo, lo Schema nazionale e la Piattaforma digitale nazionale dati, prevedendo un modello federato di interoperabilità nel quale le informazioni rimangono presso le amministrazioni competenti e sono rese disponibili mediante servizi interoperabili, senza istituire una nuova banca dati nazionale centralizzata.

L'articolo 8 assicura la continuità della gestione informativa digitale nelle diverse fasi del ciclo di vita degli immobili pubblici e coordina la disciplina con il Codice dei contratti pubblici. Particolare rilievo assume la previsione secondo cui nei contratti di gestione, manutenzione programmata, *facility management* e servizi energetici relativi agli immobili assoggettati al Fascicolo, l'aggiornamento delle informazioni costituisce una specifica e autonoma prestazione contrattuale, remunerata con corrispettivo distintamente individuato e soggetta a verifica, al fine di garantire la costante affidabilità del patrimonio informativo. Per i contratti pubblici di particolare complessità è inoltre prevista la possibilità di individuare un responsabile della gestione informativa, con funzioni organizzative di coordinamento dei flussi informativi, senza istituire nuove figure professionali regolamentate.

L'articolo 9 disciplina la progressiva digitalizzazione dei procedimenti edilizi e urbanistici, prevedendo la trasmissione di dati strutturati secondo lo Schema nazionale in modo graduale e proporzionato, tenendo conto della complessità degli interventi, della sostenibilità organizzativa delle amministrazioni e della necessità di evitare aggravi sproporzionati per cittadini, professionisti e imprese, senza imporre l'utilizzo di specifiche piattaforme tecnologiche. Per i procedimenti di maggiore complessità, individuati dalla disciplina attuativa, è prevista l'indicazione del professionista responsabile della coerenza informativa degli elaborati depositati.

L'articolo 10 introduce misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa mediante attività formative, modelli organizzativi condivisi, strumenti di supporto tecnico e assistenza ai piccoli enti. È, inoltre, prevista la possibilità di individuare un responsabile della gestione informativa quale funzione organizzativa interna di coordinamento dei flussi informativi e di assicurare il corretto aggiornamento del Fascicolo, senza introdurre nuove professioni regolamentate. La funzione può essere svolta da personale interno o da soggetti esterni in possesso delle competenze richieste e, per i piccoli enti, anche in forma associata. Le

certificazioni rilasciate da organismi accreditati sono configurate come strumenti facoltativi di qualificazione, privi di effetti discriminatori nell'accesso al mercato.

L'articolo 11 istituisce la Rete nazionale per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, finalizzata a favorire la ricerca applicata, la diffusione tecnologica, la sperimentazione e la diffusione di metodi, modelli e buone pratiche, la formazione, il supporto alle amministrazioni e la collaborazione tra istituzioni, università, enti di ricerca, professioni e sistema produttivo, senza attribuzione di funzioni amministrative o autoritative ai soggetti partecipanti.

L'articolo 12 disciplina l'impiego dell'intelligenza artificiale, dei gemelli digitali, dei sensori e degli altri strumenti di analisi dei dati a supporto della programmazione, della manutenzione predittiva, della sicurezza e della gestione del patrimonio costruito, nel rispetto dei principi di trasparenza, supervisione umana, qualità dei dati, cybersicurezza e protezione dei dati personali. L'utilizzo di tali strumenti è disciplinato in conformità alla normativa europea e nazionale vigente in materia di intelligenza artificiale e resta subordinato alla verifica umana dei risultati rilevanti ai fini delle decisioni amministrative.

L'articolo 13 promuove l'utilizzo degli strumenti di gestione informativa digitale a supporto della prevenzione, della programmazione, del coordinamento e del monitoraggio della sicurezza nei lavori pubblici e nelle attività di gestione e manutenzione degli immobili pubblici, ribadendo che tali strumenti integrano e non sostituiscono gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e assicurando il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di tutela dei lavoratori.

L'articolo 14 disciplina il monitoraggio dell'attuazione della legge e attribuisce al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il compito di esaminare la relazione biennale predisposta dal Governo, promuovere il confronto con le parti sociali e formulare eventuali osservazioni e proposte al Parlamento e al Governo, contribuendo così al progressivo miglioramento delle politiche pubbliche in materia. Il monitoraggio è effettuato sulla base di indicatori di realizzazione e di risultato, definiti dal Programma nazionale, diretti a misurare, rispettivamente, lo stato di attuazione degli interventi e gli effetti prodotti in termini di efficienza amministrativa, qualità e interoperabilità dei dati, capacità amministrativa e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

L'articolo 15 reca le disposizioni finali concernenti la *governance* della riforma, disciplinando il Comitato interistituzionale per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico quale sede di

coordinamento strategico dell'attuazione della riforma, la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'entrata in vigore della legge e la verifica triennale dell'efficacia delle disposizioni introdotte, assicurando il monitoraggio e il progressivo aggiornamento degli strumenti di attuazione della riforma.

La presente iniziativa legislativa costituisce l'esito del percorso di approfondimento e confronto promosso dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro con le istituzioni, il mondo della ricerca, le professioni, le imprese e le parti sociali, traducendone gli esiti in una disciplina organica diretta a promuovere la trasformazione digitale dell'ambiente costruito quale leva di innovazione amministrativa, sviluppo economico e valorizzazione del patrimonio pubblico.

Disegno di legge

Art. 1.
(Finalità e princìpi)

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico lungo l'intero ciclo di vita dei beni, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r)*, della Costituzione, concernente il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche, nonché dei principi fondamentali nelle materie di governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali.

2. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a migliorare la conoscenza, la programmazione, la sicurezza, la manutenzione, l'efficienza energetica, l'accessibilità, la valorizzazione e il riuso del patrimonio immobiliare pubblico mediante l'utilizzo di dati interoperabili, aggiornati e riutilizzabili.

3. La gestione informativa digitale del patrimonio immobiliare pubblico costituisce infrastruttura pubblica di conoscenza a supporto delle decisioni delle amministrazioni, della programmazione degli investimenti, della prevenzione dei rischi, della riduzione dei costi di gestione e

della valorizzazione economica, culturale e sociale dei beni.

4. L'attuazione della presente legge avviene nel rispetto dei principi di:

a) interoperabilità e riutilizzo dei dati;

b) neutralità tecnologica;

c) utilizzo di formati aperti;

d) qualità, affidabilità, aggiornamento e tracciabilità delle informazioni;

e) acquisizione d'ufficio dei dati già detenuti dalle pubbliche amministrazioni e principio dell'unica acquisizione dell'informazione;

f) proporzionalità e gradualità degli adempimenti;

g) sicurezza informatica e protezione dei dati personali;

h) accessibilità digitale;

i) continuità informativa lungo l'intero ciclo di vita del bene;

l) prevenzione di fenomeni di dipendenza tecnologica da singoli fornitori;

m) riduzione dei divari territoriali, organizzativi e dimensionali tra le amministrazioni;

n) rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni e promozione della diffusione delle competenze necessarie alla gestione informativa digitale del patrimonio costruito.

5. L'attuazione della presente legge non comporta la duplicazione di dati, documenti, banche dati o sistemi informativi già esistenti e avviene mediante l'integrazione e l'interoperabilità delle infrastrutture digitali pubbliche.

6. Restano ferme le competenze legislative e amministrative delle regioni e degli enti locali, nonché le disposizioni vigenti in materia di amministrazione digitale, contratti pubblici, tutela dei beni culturali e del paesaggio, governo del territorio, edilizia, sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione dei dati personali, cybersicurezza e intelligenza artificiale.

Art. 2.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) ambiente costruito: insieme degli edifici, delle infrastrutture e degli altri manufatti stabilmente connessi al territorio;

b) patrimonio immobiliare pubblico: gli immobili appartenenti o comunque detenuti, gestiti o utilizzati dalle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli altri soggetti pubblici cui sia affidata, a qualunque titolo, la gestione di patrimoni immobiliari pubblici;

c) gestione informativa digitale dell'ambiente costruito: l'insieme delle metodologie, dei processi, degli strumenti e delle tecnologie che, mediante la definizione dei requisiti informativi e la modellazione dei dati, consentono la raccolta, la produzione, la condivisione, l'interoperabilità e il riutilizzo di dati strutturati relativi agli immobili e alle infrastrutture, a supporto delle attività di programmazione, progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, valorizzazione e dismissione dei beni lungo il relativo ciclo di vita;

d) Fascicolo informativo digitale dell'immobile: insieme delle informazioni rese disponibili mediante servizi digitali interoperabili organizzati secondo un modello federato, senza duplicazione dei dati detenuti dalle amministrazioni competenti;

e) Schema nazionale di interoperabilità dell'ambiente costruito: l'insieme delle regole tecniche, semantiche e organizzative che definiscono classificazioni, ontologie, metadati, livelli informativi, modalità di validazione, qualità dei dati e requisiti di interoperabilità per lo scambio dei dati relativi all'ambiente costruito;

f) dati strutturati: i dati organizzati secondo regole e modelli che ne consentono

la lettura, l'elaborazione automatizzata, la validazione, l'interoperabilità e il riutilizzo;

g) dati dinamici: dati in formato digitale, generati o acquisiti mediante sensori, sistemi gestionali o altre fonti digitali, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale in ragione del continuo aggiornamento delle informazioni relative all'ambiente costruito;

h) formato aperto: il formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

i) amministrazione titolare del bene: l'amministrazione proprietaria o, in assenza, quella cui sono attribuite la gestione e la responsabilità prevalente dell'immobile;

l) soggetto responsabile del dato: l'amministrazione o il soggetto che, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, produce, valida, aggiorna, conserva o rende disponibile una determinata categoria di dati;

m) interoperabilità: la caratteristica di un sistema informativo, le cui interfacce sono pubbliche e aperte, di interagire in maniera automatica con altri sistemi informativi per lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

n) modello informativo: la rappresentazione digitale strutturata di un

bene, composta da oggetti dotati di caratteristiche geometriche, alfanumeriche e documentali, prodotta secondo i requisiti informativi definiti e idonea allo scambio in formato aperto;

o) livello di fabbisogno informativo: il grado di dettaglio e di completezza delle informazioni geometriche, alfanumeriche e documentali richieste in relazione allo scopo e alla fase del ciclo di vita del bene;

p) ambiente di condivisione dei dati: l'ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati, modelli e documenti relativi a un intervento o a un bene, fondato su regole di gestione, di accesso e di tracciabilità delle versioni;

q) gemello digitale: rappresentazione digitale dinamica di un bene fisico alimentata da dati aggiornati secondo modalità definite dalle regole tecniche.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano progressivamente al patrimonio immobiliare pubblico secondo le priorità individuate dal Programma nazionale di cui all'articolo 3.

3. Costituiscono categorie prioritarie:

a) gli edifici scolastici e universitari;

b) le strutture sanitarie e sociosanitarie;

c) gli immobili destinati a funzioni istituzionali;

d) i beni culturali immobili appartenenti a soggetti pubblici;

e) gli immobili pubblici oggetto di programmi di rigenerazione urbana;

f) gli immobili situati in aree esposte a rischio sismico, idrogeologico o climatico;

g) gli immobili ad elevato consumo energetico;

h) le ulteriori categorie individuate dal Programma nazionale di cui all'articolo 3.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli immobili privati, salvo quanto previsto in relazione ai dati prodotti o trasmessi nell'ambito di procedimenti amministrativi disciplinati dall'articolo 9.

Art. 3.

(Programma nazionale per la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico)

1. È istituito il *Programma nazionale per la digitalizzazione e la gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico*, di seguito denominato «Programma nazionale», finalizzato al coordinamento delle politiche pubbliche in materia di interoperabilità, gestione informativa e valorizzazione

digitale del patrimonio immobiliare pubblico.

2. Il Programma nazionale individua:

a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento;

b) le categorie di immobili oggetto di progressiva gestione informativa digitale;

c) i livelli progressivi di gestione informativa digitale;

d) le modalità di attivazione e aggiornamento del Fascicolo informativo digitale dell'immobile;

e) gli interventi di recupero, riordino, digitalizzazione e interoperabilità degli archivi;

f) i progetti pilota e le sperimentazioni;

g) gli interventi di formazione, qualificazione professionale, assistenza tecnica e sostegno alle amministrazioni con minore capacità organizzativa e tecnica;

h) i criteri di interoperabilità, sicurezza e raccordo con la Piattaforma digitale nazionale dati e con il catalogo nazionale dei dati;

i) gli indicatori di monitoraggio e valutazione, nonché i modelli comuni per la misurazione degli impatti economici, ambientali e sociali degli interventi di digitalizzazione;

l) le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, comprese quelle europee, nazionali e regionali, incluse quelle per la gestione del fascicolo;

m) le eventuali modalità di finanziamento della gestione informativa, distinguendo i costi di prima attivazione del Fascicolo da quelli del suo aggiornamento nel tempo;

n) i criteri minimi per l'individuazione dei responsabili della gestione informativa, differenziati in relazione alla complessità degli interventi, alla dimensione del patrimonio e alla capacità organizzativa dell'ente;

o) gli indirizzi e i modelli operativi per l'affidamento dei servizi di gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare, corredati da indicatori omogenei di ritorno economico e di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*.

3. Il Programma nazionale è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

4. Il Programma nazionale ha durata quinquennale ed è aggiornato almeno ogni tre anni con la procedura di cui al comma 3.

5. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma nazionale sono consultati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, l'Agenzia del Demanio, l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Consiglio nazionale delle ricerche, le università, gli enti di ricerca e gli organismi tecnico-scientifici operanti nel settore, le regioni e gli enti locali per il tramite delle rispettive associazioni rappresentative, i Consigli nazionali delle professioni tecniche, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi tecnico-scientifici operanti nel settore.

6. Il Programma nazionale individua altresì i progetti pilota da avviare entro diciotto mesi dall'adozione dei decreti di cui agli articoli 4 e 6, riguardanti prioritariamente:

a) edifici scolastici;

b) strutture sanitarie;

c) beni culturali immobili;

d) immobili pubblici interessati da interventi rilevanti;

e) immobili situati in aree ad elevato rischio;

f) immobili individuati dal Programma nazionale, con priorità per i patrimoni gestiti dall'Agenzia del Demanio, i piccoli Comuni e le aree interne;

g) infrastrutture strategiche;

h) edifici considerati strategici.

7. Il Programma nazionale definisce l'estensione progressiva degli obblighi previsti dalla presente legge, tenendo conto:

a) della rilevanza e della complessità dei beni;

b) della capacità tecnica e organizzativa delle amministrazioni;

c) dello stato di digitalizzazione degli archivi;

d) della sostenibilità economica e organizzativa;

e) della necessità di evitare aggravi sproporzionati per cittadini, professionisti e imprese.

8. Il Programma nazionale individua gli interventi prioritari di recupero, riordino e digitalizzazione degli archivi edilizi, urbanistici e patrimoniali delle amministrazioni pubbliche, favorendone il riutilizzo mediante servizi interoperabili.

9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8 possono essere impiegati strumenti di intelligenza artificiale per l'estrazione e la strutturazione dei dati, fermo restando il controllo umano e la validazione delle informazioni da parte dell'amministrazione competente.

10. Fino al completamento degli interventi di cui al comma 8, il Programma nazionale può individuare misure organizzative e di semplificazione amministrativa volte a favorire la ricostruzione documentale degli immobili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

(Fascicolo informativo digitale dell'immobile pubblico)

1. Per gli immobili individuati dal Programma nazionale è attivato il Fascicolo informativo digitale dell'immobile, di seguito denominato «Fascicolo», quale

strumento di organizzazione e consultazione delle informazioni rese disponibili mediante servizi interoperabili secondo un modello federato.

2. Il Fascicolo non costituisce una banca dati autonoma né un archivio documentale distinto da quelli detenuti dalle amministrazioni competenti e si basa sull'accesso federato ai dati e ai documenti detenuti dai soggetti responsabili.

3. Il Fascicolo è associato ad un identificativo univoco dell'immobile definito secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 10 ed è alimentato mediante interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi pubblici competenti e contiene, secondo criteri di proporzionalità e pertinenza:

a) dati identificativi, catastali, patrimoniali e territoriali;

b) dati urbanistici, edilizi e autorizzativi;

c) informazioni tecniche, strutturali ed impiantistiche del bene;

d) informazioni sugli interventi di costruzione, trasformazione, restauro e manutenzione;

e) certificazioni e informazioni energetiche e ambientali;

f) dati relativi all'accessibilità, alla sicurezza antincendio e agli altri profili di sicurezza dell'immobile;

g) vincoli culturali, paesaggistici, ambientali e idrogeologici;

h) stato di conservazione, manutenzione e cronologia degli interventi;

i) destinazioni d'uso e informazioni sulla fruizione sociale o culturale;

l) ulteriori dati individuati dal decreto di cui al comma 10.

4. Per ciascun dato sono indicati almeno la fonte, il soggetto responsabile, la data di acquisizione o aggiornamento, il livello di validazione e le condizioni di accesso e riutilizzo.

5. Il Fascicolo è alimentato prioritariamente mediante acquisizione d'ufficio dei dati già detenuti dalle pubbliche amministrazioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 18 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di acquisizione d'ufficio delle informazioni e di interoperabilità tra pubbliche amministrazioni.

6. L'amministrazione titolare del bene assicura l'attivazione e l'aggiornamento del Fascicolo. Resta ferma la responsabilità delle amministrazioni competenti in ordine alla correttezza, all'integrità e all'aggiornamento dei dati di rispettiva

competenza, la validazione e la tracciabilità secondo le regole tecniche definite dallo Schema nazionale di cui all'articolo 6.

7. Le modifiche rilevanti dell'immobile, gli interventi edilizi e manutentivi, le variazioni della destinazione d'uso e le altre circostanze individuate dal decreto di cui al comma 10 comportano il tempestivo aggiornamento del Fascicolo, secondo le regole tecniche definite dallo Schema nazionale di cui all'articolo 6.

8. I dati e i modelli prodotti con risorse pubbliche o nell'esecuzione di contratti pubblici sono acquisiti nella disponibilità dell'amministrazione titolare del bene in formati aperti e interoperabili, nel rispetto delle esigenze di tutela, sicurezza e riservatezza.

9. L'accesso alle diverse categorie di dati è regolato secondo i principi di necessità, proporzionalità e differenziazione, assicurando l'apertura e il riutilizzo delle informazioni ove possibile e la protezione dei dati ove necessario.

10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della cultura e il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di

Conferenza unificata e sentite l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti:

a) i contenuti minimi del Fascicolo;

b) le modalità di attribuzione dell'identificativo univoco;

c) i criteri di alimentazione, gestione e conservazione;

d) le responsabilità relative alle diverse categorie di dati;

e) i livelli di accesso e le misure di sicurezza;

f) le modalità semplificate applicabili ai piccoli comuni e agli enti di minori dimensioni;

g) i criteri per la validazione delle diverse categorie di dati.

11. Per ciascuna categoria di dati del Fascicolo è individuato un unico soggetto responsabile della validazione finale, in relazione alle competenze istituzionali e alla fase del ciclo di vita del bene. Il dato validato può essere modificato esclusivamente dal soggetto responsabile; gli altri soggetti interessati possono segnalarne l'incoerenza o l'inesattezza.

12. I sistemi che alimentano il Fascicolo rilevano e segnalano automaticamente le incoerenze tra dati provenienti da soggetti diversi. In caso di incoerenza è attivata una

procedura di verifica congiunta tra i soggetti responsabili; in caso di mancato accordo, la questione di natura tecnica è rimessa al Comitato di cui all'articolo 15, che si avvale del supporto della Rete nazionale di cui all'articolo 11, ferme restando le competenze degli organi di tutela.

Art. 5.

(Fascicolo dei beni culturali immobili)

1. Per i beni culturali immobili appartenenti a soggetti pubblici, il Fascicolo integra le informazioni tecniche con le informazioni necessarie alla conoscenza, tutela, conservazione, gestione e valorizzazione del bene, nel rispetto delle competenze attribuite al Ministero della cultura dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Il Fascicolo dei beni di cui al comma 1 contiene, secondo le modalità definite dal Ministero della cultura:

a) gli atti e i provvedimenti di tutela;

b) le informazioni storico-artistiche e documentarie;

c) lo stato di conservazione;

d) le campagne diagnostiche, le attività di monitoraggio e gli interventi di restauro e manutenzione;

e) i rilievi, i modelli e le rappresentazioni digitali del bene;

f) le informazioni storico-documentarie e di contesto;

g) i metadati, le condizioni di conservazione digitale e i diritti di riproduzione, licenza e riutilizzo;

h) le informazioni relative all'accessibilità, alla fruizione e al collegamento con le piattaforme, gli ecosistemi digitali del patrimonio culturale e gli altri sistemi informativi pubblici interoperabili rilevanti ai fini della conoscenza, della tutela e della gestione del bene.

3. Le disposizioni del presente articolo sono attuate nel rispetto delle competenze di tutela degli organi del Ministero della cultura e non comportano modifiche ai procedimenti autorizzatori previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Le rappresentazioni digitali dei beni culturali immobili costituiscono strumenti di supporto alle attività di tutela, conservazione e valorizzazione e non sostituiscono la documentazione tecnico-amministrativa prevista dalla normativa vigente.

5. Le modalità di integrazione delle informazioni culturali nel Fascicolo assicurano l'interoperabilità con gli strumenti di gestione informativa

dell'ambiente costruito, nel rispetto delle esigenze di tutela e conservazione del patrimonio culturale.

Art. 6.

(Schema nazionale di interoperabilità dell'ambiente costruito)

1. Al fine di garantire l'interoperabilità, la qualità e il riutilizzo dei dati è adottato lo Schema nazionale di interoperabilità dell'ambiente costruito, di seguito denominato «Schema nazionale».

2. Lo Schema nazionale costituisce il profilo semantico comune per la descrizione, la trasmissione, la validazione, l'aggiornamento e il riutilizzo delle informazioni relative all'ambiente costruito e non comporta l'adozione obbligatoria di specifiche soluzioni tecnologiche.

3. Lo Schema nazionale definisce:

a) le categorie di dati e i livelli informativi minimi;

b) le classificazioni, codifiche, vocabolari controllati, metadati e modelli semantici di riferimento;

c) i formati aperti e interoperabili di scambio;

d) le regole di denominazione e organizzazione delle informazioni;

e) i requisiti per la produzione, la validazione, l'aggiornamento, la tracciabilità e il controllo della qualità delle informazioni;

f) le regole di interoperabilità e di collegamento tra modelli informativi, sistemi informativi territoriali, banche dati pubbliche, piattaforme digitali e Fascicolo;

g) le misure necessarie a garantire la qualità, la completezza, la portabilità, la leggibilità, la conservazione e il riutilizzo dei dati;

h) le codifiche degli oggetti edilizi, i livelli di fabbisogno informativo e i requisiti per i controlli automatici di conformità dei modelli informativi.

4. Lo Schema nazionale è definito in coerenza con gli standard europei e internazionali applicabili alla gestione informativa digitale dell'ambiente costruito vigenti alla data della sua adozione e dei successivi aggiornamenti ed è compatibile con la Piattaforma digitale nazionale dati, con il Catalogo nazionale dei dati e con gli altri ecosistemi digitali della pubblica amministrazione. In particolare, lo Schema nazionale assume a riferimento le norme della serie UNI EN ISO 19650, lo standard aperto di scambio dei modelli informativi UNI EN ISO 16739 (IFC) e i lavori del comitato tecnico CEN/TC 442, e valorizza le ontologie e i vocabolari controllati

pubblicati nel Catalogo nazionale della semantica dei dati, ivi inclusa l'ontologia dell'immobile pubblico.

5. Lo Schema nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità nazionale anticorruzione e la Conferenza unificata.

6. Alla predisposizione e all'aggiornamento dello Schema nazionale concorrono, mediante procedure pubbliche di consultazione, gli organismi nazionali di normazione, le università, gli enti di ricerca, gli organismi tecnico-scientifici, i Consigli nazionali delle professioni tecniche, nonché le associazioni maggiormente rappresentative degli enti territoriali e degli operatori economici del settore.

Art. 7.

(Interoperabilità e Piattaforma digitale nazionale dati)

1. Il Fascicolo e gli altri servizi informativi previsti dalla presente legge sono realizzati mediante le infrastrutture

nazionali di interoperabilità e, in particolare, attraverso la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-*ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto dei principi di unicità dell'informazione, interoperabilità e neutralità tecnologica.

2. Le amministrazioni competenti rendono disponibili, mediante servizi interoperabili, i dati e le informazioni di rispettiva competenza secondo le modalità definite dallo Schema nazionale.

3. Il catalogo nazionale dei dati e dei relativi schemi di metadati assicura la reperibilità e la descrizione delle risorse informative relative all'ambiente costruito, favorendone l'interoperabilità e il riutilizzo da parte delle amministrazioni autorizzate.

4. I servizi di cui al presente articolo indicano:

a) la tipologia dei dati disponibili;

b) il soggetto titolare e responsabile;

c) la data dell'ultimo aggiornamento;

d) i livelli di qualità e validazione;

e) le condizioni di accesso e riutilizzo;

f) il riferimento agli *standard* semantici e alle ontologie applicate.

5. L'attuazione delle disposizioni della presente legge non comporta l'istituzione di una nuova banca dati nazionale centralizzata. I dati restano nella disponibilità delle amministrazioni titolari, che ne assicurano l'accessibilità mediante servizi interoperabili.

6. L'interoperabilità tra i sistemi informativi di cui al presente articolo è assicurata nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, dello Schema nazionale di cui all'articolo 6 e della normativa vigente in materia di sicurezza informatica, protezione dei dati personali e resilienza delle infrastrutture digitali.

7. Il Fascicolo assicura il raccordo con il censimento dei beni immobili delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con le banche dati catastali e con i servizi dell'Agenzia del Demanio resi disponibili sulla Piattaforma digitale nazionale dati, evitando la duplicazione delle comunicazioni a carico delle amministrazioni.

8. Nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 15 può operare un'articolazione tecnica permanente per il coordinamento delle regole di interoperabilità e per il supporto alle amministrazioni nell'attuazione della presente legge.

Art. 8.

(Gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico e contratti pubblici)

1. Le amministrazioni pubbliche assicurano, secondo criteri di proporzionalità e sostenibilità organizzativa, la continuità delle informazioni relative agli immobili pubblici nelle fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, gestione, manutenzione, trasformazione e dismissione e, ove pertinente, l'aggiornamento delle relative informazioni.

2. Per gli interventi disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i dati e i modelli informativi prodotti nell'ambito dell'esecuzione dei contratti pubblici sono resi disponibili ai fini dell'aggiornamento del Fascicolo secondo le modalità definite dallo Schema nazionale.

3. I documenti di gara possono individuare, in relazione alla complessità dell'intervento:

a) i dati e i requisiti informativi richiesti;

b) i formati e le modalità di consegna;

c) i soggetti responsabili della produzione e della validazione;

d) i tempi e le modalità di aggiornamento;

e) le procedure di controllo e i requisiti di sicurezza e qualità delle informazioni;

f) le condizioni di trasferimento e riutilizzo da parte della stazione appaltante.

4. Nei contratti di gestione, manutenzione programmata, *facility management* e servizi energetici relativi agli immobili assoggettati al Fascicolo, l'aggiornamento delle informazioni costituisce specifica e autonoma prestazione contrattuale, remunerata con corrispettivo distintamente individuato e soggetta a verifica, ai fini dell'aggiornamento del Fascicolo.

5. Le stazioni appaltanti possono valorizzare, nell'ambito dei criteri di aggiudicazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità, concorrenza e neutralità tecnologica, evitando requisiti discriminatori o vantaggi per singole piattaforme proprietarie e salvaguardando la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese e degli studi professionali:

a) la qualità e l'interoperabilità dei dati;

b) la riduzione dei costi lungo il ciclo di vita;

c) l'impiego di strumenti digitali per la manutenzione e la sicurezza;

d) l'utilizzo di formati aperti e la tracciabilità degli aggiornamenti.

6. Le disposizioni del presente articolo integrano e non sostituiscono gli obblighi previsti dal codice dei contratti pubblici, nel rispetto dello Schema nazionale e del Fascicolo.

7. Nei contratti pubblici di particolare complessità la stazione appaltante può individuare un responsabile della gestione informativa quale funzione organizzativa di coordinamento dei flussi informativi, senza istituzione di nuove figure professionali regolamentate.

Art. 9.

(Interoperabilità digitale dei procedimenti edilizi e urbanistici)

1. Il Programma nazionale individua le categorie di procedimenti edilizi e urbanistici per le quali è progressivamente richiesta la trasmissione dei dati e dei documenti in modalità interoperabile secondo lo Schema nazionale di cui all'articolo 6.

2. Le amministrazioni competenti assicurano la progressiva interoperabilità

digitale dei procedimenti di rispettiva competenza secondo le tempistiche definite dal Programma nazionale.

3. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano compatibilmente con il livello di adeguamento tecnologico delle amministrazioni interessate e secondo principi di gradualità, proporzionalità e sostenibilità organizzativa.

4. Le amministrazioni favoriscono l'utilizzo di strumenti di verifica automatizzata della conformità dei dati allo Schema nazionale.

5. L'applicazione del presente articolo comporta che non possono essere richiesti dati, informazioni o documenti già detenuti da pubbliche amministrazioni e acquisibili mediante interoperabilità.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e i Consigli nazionali delle professioni tecniche, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

7. Il decreto individua i requisiti minimi di interoperabilità richiesti agli sportelli unici competenti e le misure di accompagnamento e supporto destinate ai professionisti e agli enti territoriali.

8. Le amministrazioni assicurano l'attività di monitoraggio e supporto tecnico ai fini dell'attuazione uniforme delle disposizioni del presente articolo.

9. Per i procedimenti di maggiore complessità individuati con il decreto di cui al comma 6 è indicato il professionista responsabile della coerenza informativa degli elaborati depositati. I Consigli nazionali, gli ordini e i collegi territoriali delle professioni tecniche concorrono alla predisposizione di modelli tipo, alla formazione e al supporto agli iscritti.

10. Il Programma nazionale può prevedere misure di accompagnamento, supporto tecnico, formazione, diffusione di linee guida, modelli operativi e servizi condivisi a favore delle amministrazioni, dei professionisti e dei committenti.

11. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

(Capacità amministrativa e organizzazione della gestione informativa)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono lo sviluppo delle competenze necessarie alla gestione informativa del patrimonio immobiliare pubblico e all'utilizzo dei dati interoperabili.

2. Il Programma nazionale prevede:

a) percorsi di formazione iniziale e continua per il personale pubblico;

b) modelli organizzativi e operativi condivisi;

c) strumenti di assistenza tecnica;

d) capitolati, schemi tipo e strumenti digitali di validazione;

e) misure specifiche per i piccoli Comuni, le aree interne e gli enti privi di adeguate strutture tecniche;

f) iniziative di condivisione delle buone pratiche e di diffusione delle esperienze maturate dalle amministrazioni;

g) percorsi di formazione continua per i professionisti e gli operatori della filiera, definiti in concertazione con i Consigli nazionali delle professioni tecniche, con riconoscimento dei crediti formativi professionali;

h) percorsi di formazione e qualificazione per responsabili della gestione del patrimonio immobiliare pubblico;

i) la promozione, d'intesa con le università, di percorsi formativi dedicati alla gestione informativa del patrimonio costruito lungo l'intero ciclo di vita.

3. Le amministrazioni titolari di patrimoni immobiliari di rilevante dimensione o complessità e quelle responsabili degli interventi individuati dal Programma nazionale possono designare un responsabile della gestione informativa, incaricato di assicurare:

a) la definizione dei requisiti informativi;

b) il coordinamento dei flussi informativi e la verifica delle consegne;

c) il raccordo tra progettazione, esecuzione, collaudo, gestione e manutenzione;

d) l'aggiornamento del Fascicolo e il rispetto dello Schema nazionale.

4. La funzione di cui al comma 3 costituisce incarico organizzativo e non determina l'istituzione di una nuova figura professionale regolamentata e può essere svolta da personale interno o da soggetti esterni in possesso delle competenze richieste dalla normativa e dagli *standard* tecnici vigenti, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.

5. I piccoli enti possono esercitare la funzione di cui al comma 3 in forma associata, mediante convenzioni, unioni di comuni, centrali di committenza, accordi territoriali o strutture tecniche condivise o altre forme di collaborazione tra

amministrazioni previste dalla normativa vigente.

6. Con linee guida adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definiti modelli organizzativi, competenze minime e criteri di aggiornamento professionale per l'esercizio della funzione di gestione informativa.

7. Le amministrazioni favoriscono l'integrazione delle competenze tecniche, gestionali e digitali necessarie alla gestione informativa dell'ambiente costruito, anche mediante forme di collaborazione con università, enti di ricerca e organismi di formazione, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali.

8. Le certificazioni rilasciate da organismi accreditati costituiscono strumenti facoltativi di qualificazione e non possono determinare effetti discriminatori nell'accesso al mercato.

Art. 11.

(*Rete nazionale per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico)*

1. È istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Rete nazionale per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di

seguito denominata «Rete nazionale», quale sede permanente di confronto tecnico, scambio di buone pratiche e supporto alla diffusione dell'innovazione.

2. La Rete nazionale favorisce:

a) la ricerca applicata e la diffusione dell'innovazione;

b) la sperimentazione e la diffusione di metodi, modelli, strumenti innovativi e buone pratiche;

c) la formazione e l'aggiornamento professionale;

d) il supporto alle amministrazioni con minore capacità tecnica;

e) la realizzazione di progetti pilota;

f) la valutazione degli effetti economici, sociali, ambientali e occupazionali della digitalizzazione;

g) la collaborazione tra amministrazioni, università, enti di ricerca, professioni e sistema produttivo.

3. Alla Rete nazionale partecipano, secondo modalità definite dal decreto di cui al comma 5:

a) le amministrazioni pubbliche interessate;

b) l'Agenzia del Demanio;

c) le università, gli enti di ricerca e gli organismi tecnico-scientifici;

d) gli enti di normazione e i Consigli nazionali delle professioni tecniche;

e) le organizzazioni rappresentative delle imprese e dei lavoratori;

f) gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti interessati.

4. Nell'ambito della Rete nazionale sono valorizzate le esperienze e le competenze sviluppate dagli organismi tecnico-scientifici, dai centri e dalle reti di competenza universitari e interuniversitari in materia di innovazione digitale nelle costruzioni, che svolgono funzioni di supporto tecnico-scientifico, metodologico e formativo, nonché dalle altre reti di innovazione operanti nel settore, favorendone il coordinamento e la diffusione delle buone pratiche, senza attribuzione di funzioni amministrative o autoritative. La partecipazione alla Rete nazionale non attribuisce funzioni amministrative o autoritative.

5. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono definite la composizione, le modalità di funzionamento e il raccordo della Rete nazionale con le amministrazioni competenti e con il Comitato interistituzionale di cui all'articolo 15.

6. La partecipazione alla Rete nazionale avviene a titolo gratuito,

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale e analisi avanzata dei dati)

1. Le amministrazioni possono avvalersi, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, di sistemi di intelligenza artificiale, gemelli digitali, sensori e altri strumenti di analisi dei dati per:

a) la programmazione e la manutenzione predittiva;

b) la rilevazione del degrado e delle anomalie;

c) il monitoraggio energetico e ambientale;

d) l'analisi dei rischi sismici, idrogeologici, climatici ed ambientali;

e) l'ottimizzazione degli spazi e delle funzioni;

f) il miglioramento della sicurezza e dell'accessibilità;

g) la tutela e la fruizione del patrimonio culturale.

2. L'utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della

normativa dell'Unione europea e nazionale vigente in materia di intelligenza artificiale, protezione dei dati personali, cybersicurezza e sicurezza delle infrastrutture digitali, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2024/1689 e alla legge 23 settembre 2025, n. 132.

3. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente quale supporto ai processi decisionali e non sostituiscono la responsabilità delle amministrazioni e degli altri soggetti competenti.

4. Le amministrazioni assicurano, in relazione ai rischi e alle finalità del sistema:

a) la qualità e la pertinenza dei dati utilizzati;

b) la documentazione delle funzionalità e delle modalità di utilizzo del sistema;

c) la tracciabilità delle operazioni;

d) la supervisione umana;

e) la sicurezza informatica;

f) la verificabilità dei risultati e la prevenzione di effetti discriminatori o sproporzionati;

g) la periodica verifica dell'affidabilità dei sistemi impiegati.

5. I risultati prodotti da sistemi automatizzati che incidono sulla programmazione degli interventi o

sull'adozione di decisioni amministrative rilevanti sono sottoposti a verifica da parte dei soggetti competenti e non possono costituire l'unico fondamento delle determinazioni amministrative.

6. Le amministrazioni favoriscono la sperimentazione controllata di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale nel rispetto dei principi di trasparenza, affidabilità, proporzionalità, sicurezza e controllo umano. Le procedure di approvvigionamento di tali soluzioni ne consentono lo sviluppo evolutivo, la verifica progressiva dei risultati e l'adattamento nel tempo.

7. Il Programma nazionale individua gli ambiti nei quali promuovere prioritariamente l'impiego di gemelli digitali e dati dinamici, in ragione del valore culturale, della complessità, dell'esposizione al rischio, della funzione sociale, dei costi di manutenzione e della rilevanza strategica.

Art. 13.

(Digitalizzazione e sicurezza del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Gli strumenti di gestione informativa digitale possono essere utilizzati a supporto delle attività di prevenzione, monitoraggio e gestione della sicurezza degli immobili pubblici. A tal fine

possono essere collegati ai flussi informativi digitali i piani di sicurezza e coordinamento, i piani operativi di sicurezza, i piani di emergenza, le verifiche su macchine e attrezzature, nonché la registrazione delle non conformità, degli infortuni e dei mancati infortuni.

2. L'utilizzo degli strumenti di cui al comma 1 integra e non sostituisce gli obblighi e le responsabilità previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, né incide sulle competenze dei soggetti della prevenzione. L'impiego degli strumenti digitali non sostituisce gli obblighi di vigilanza previsti dalla normativa vigente.

3. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini del presente articolo avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di tutela dei lavoratori e di sicurezza delle informazioni. Gli strumenti di cui al presente articolo non possono essere utilizzati per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori al di fuori dei casi e delle garanzie previsti dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Le amministrazioni possono utilizzare le informazioni raccolte ai sensi del presente articolo per finalità di prevenzione, analisi dei rischi, miglioramento continuo delle misure di sicurezza e diffusione delle buone pratiche.

Art. 14.
(Monitoraggio dell'attuazione e ruolo del CNEL)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il monitoraggio dell'attuazione della presente legge avvalendosi del Comitato di cui all'articolo 15, anche mediante i sistemi informativi e gli strumenti di interoperabilità previsti dalla presente legge.

2. Entro il 30 giugno di ogni biennio, il Governo trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente una valutazione dei risultati conseguiti, delle principali criticità emerse e delle eventuali misure correttive adottate. La relazione è trasmessa altresì al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai fini dell'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 4.

3. La relazione di cui al comma 2 dà conto, in particolare:

a) dello stato di attuazione del Programma nazionale e del numero degli immobili interessati;

b) dello sviluppo del Fascicolo e dei servizi interoperabili realizzati;

c) della qualità, dell'aggiornamento e del riutilizzo delle informazioni;

d) dello stato di digitalizzazione degli archivi e della diffusione della gestione informativa presso le amministrazioni;

e) degli effetti in termini di sicurezza, sostenibilità, efficienza amministrativa, valorizzazione del patrimonio e capacità amministrativa;

f) delle attività di formazione, assistenza tecnica e supporto agli enti territoriali;

g) delle principali criticità emerse e delle misure correttive adottate per il loro superamento;

h) del numero di amministrazioni abilitate alla ricezione e alla validazione dei dati, dei servizi esposti sulla Piattaforma digitale nazionale dati, delle pratiche edilizie validate secondo lo Schema nazionale e della riduzione dei tempi di reperimento documentale e di istruttoria.

4. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, esamina la relazione di cui al comma 2, promuove il confronto con le parti sociali e gli altri soggetti rappresentativi delle professioni, delle imprese, degli enti territoriali, delle università e del Terzo settore e può formulare osservazioni e proposte al Parlamento e al Governo nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali, anche ai fini dell'aggiornamento del Programma nazionale.

5. Ai fini del monitoraggio sono utilizzati indicatori di realizzazione e di risultato definiti dal Programma nazionale, articolati in:

a) indicatori di realizzazione, diretti a misurare il grado di attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale, con riferimento, in particolare, agli immobili censiti, ai fascicoli attivati, ai servizi interoperabili resi disponibili, alle amministrazioni coinvolte e alle attività di formazione svolte;

b) indicatori di risultato, diretti a misurare gli effetti prodotti dagli interventi in termini di riduzione dei tempi e degli oneri amministrativi, miglioramento della qualità, completezza e aggiornamento dei dati, incremento dell'interoperabilità tra amministrazioni, utilizzo effettivo dei servizi digitali, aumento della capacità amministrativa e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

6. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati ai fini dell'aggiornamento del Programma nazionale e delle misure attuative della presente legge.

Art. 15.

(Governance, clausola finanziaria e disposizioni finali)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri opera il Comitato interistituzionale per la digitalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominato «Comitato», con funzioni di coordinamento strategico dell'attuazione della presente legge.

2. Il Comitato assicura:

a) il coordinamento delle amministrazioni coinvolte;

b) la predisposizione e l'aggiornamento del Programma nazionale;

c) il raccordo tra gli atti attuativi;

d) la promozione dei progetti pilota;

e) il coordinamento con la Piattaforma digitale nazionale dati;

f) il monitoraggio dello stato di attuazione della presente legge;

g) il raccordo con la Rete nazionale di cui all'articolo 11.

3. Il Comitato è composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della cultura, del Ministero per la pubblica amministrazione, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia del Demanio, nonché da rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia. Il Comitato si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle strutture e del personale già disponibili presso le amministrazioni partecipanti e può avvalersi dell'articolazione tecnica di cui all'articolo 7, comma 8. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono disciplinati composizione, organizzazione e funzionamento del Comitato. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta alle Camere una valutazione sull'efficacia delle disposizioni introdotte e sull'eventuale necessità di aggiornamento delle relative misure attuative.

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it
segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it